



RG 162/2017

## TRIBUNALE DI NOLA

SECONDA SEZIONE CIVILE – SETTORE ESECUZIONI

### IL G.E.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.05.2022, visti gli atti della procedura, osserva:  
rilevato che il debitore ha inoltrato alla banca creditrice istanza di rinegoziazione del mutuo ai sensi dell'art. 40 *ter* d.l. n. 41 del 2021 il quale prevede che, al fine di fronteggiare (in via eccezionale, temporanea e non ripetibile) i casi più gravi di crisi economica dei consumatori il debitore esecutato di una procedura esecutiva immobiliare, qualificato come consumatore può formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo al ricorrere di determinate condizioni;

rilevato che nel caso di specie tali condizioni appaiono esserci poiché:

- la richiesta è stata presentata nei termini di legge (entro il 31 dicembre 2022, con pignoramento notificato entro il 21 marzo 2021);
- il creditore procedente è ipotecario di primo grado;
- l'immobile pignorato è abitazione principale del debitore sin dal momento della notifica del pignoramento e rientra nelle categorie catastali previste;
- il debitore ha rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, più del 5% del capitale originariamente finanziato;
- il debito complessivo non supera € 250.000,00;
- l'importo offerto è pari al 75% del prezzo base della successiva asta, con piano di restituzione in 25 anni e tale durata, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80, oltre a prevedere la garanzia della busta paga dell'esecutato;

rilevato che a fronte di tutto ciò il debitore ha depositato nel fascicolo di procedura istanza al g.e. ai sensi dell'art. 40 *ter* d.l. n. 41/21 che a sua volta richiama l'art. 624 *bis* c.p.c.;

considerato che, di conseguenza, questo g.e. ha fissato udienza di comparizione per sentire il creditore, come richiesto per legge;

lette le eccezioni del creditore:

- considerato che la sospensione può essere accordata proprio per consentire al debitore di valutare anche in rifinanziamento con surroga;
- considerato ancora che non è ostativa l'intervenuta risoluzione del contratto, potendo la rinegoziazione condurre ad un nuovo accordo che preveda un nuovo piano di ammortamento; né la circostanza per la quale il procedente è creditore cessionario essendo proprio il primo comma

dell'art. 41 *bis* c.p.c. ad elencare le società di cartolarizzazione tra i soggetti destinatari dell'istanza di rinegoziazione/finanziamento;

- considerato poi che il termine di sospensione serve proprio per la valutazione del merito creditizio (da parte della banca erogatrice del mutuo o di altro soggetto finanziatore a cui il debitore si rivolgerà);

considerato, pertanto, che questo g.e. ritiene sussistenti i presupposti per sospendere la procedura per consentire al creditore di svolgere una valutazione del merito di credito all'esito della quale potrà accettare o meno la richiesta di rinegoziazione, ma motivando l'eventuale diniego e riassumendo la procedura nei termini di lui all'art. 624 *bis* c.p.c.;

P.Q.M.

Sospende la procedura esecutiva ai sensi dell'art. 40 *ter* d.l. n. 41/21 e dell'art. 624 *bis* c.p.c. per mesi sei a partire dal deposito del presente provvedimento.

Si comunichi.

Nola, 3.05.2022

il G.E.  
dr.ssa Lorella Triglione